

STATUTO DI SOCIETA' PER AZIONI**TITOLO I****DENOMINAZIONE, OGGETTO SEDE E DURATA****ART. 1**

E' costituita una Società per Azioni denominata **"TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI (T.S.A.) S.p.A."**.

ART. 2

La sede Sociale è in Magione (PG).

L'Organo Amministrativo potrà istituire filiali e depositi ovunque; con atto dell'organo amministrativo potrà stabilirsi che la direzione della Società sia esercitata in luogo diverso dalla sede sociale.

ART. 3

La Società ha per oggetto:

la gestione dei servizi di nettezza urbana e complementari;

la progettazione, costruzione, manutenzione organizzazione e riordinamento di servizi ed impianti di nettezza urbana, depurazione delle acque, complementari e comunque connessi per conto proprio e di terzi;

l'assunzione di servizi pubblici e privati nel settore di nettezza urbana e complementari o in altri settori extra urbani per attività agricole zootecniche, industriali, commerciali e artigiane;

la costruzione, partecipazione, gestione di impianti per il trattamento e trasformazione dei rifiuti solidi e liquidi e la commercializzazione dei loro derivati sia in conto proprio che in conto terzi;

l'acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie, per la ricerca scientifica, con particolare riferimento allo studio di nuove fonti energetiche;

la tutela ecologica, nonché la pulizia, la raccolta, il trasporto con attrezzature speciali e non dei rifiuti solidi e liquidi;

autotrasporto merci per conto terzi;

commercializzazione dei prodotti attinenti la propria attività;

la partecipazione a società aventi scopi rientranti nello scopo sociale; assumere partecipazioni o accettare interessenze di altre imprese, aziende o enti anche pubblici come Regione, Province, Comuni e Consorzi operanti nella Regione Umbria e/o fuori;

la progettazione, la costruzione, il riordino, la gestione e la manutenzione di acquedotti, fognature, gasdotti o altre opere simili, nonché di impianti per il trattamento e la depurazione delle acque;

la progettazione, la costruzione, il riordino, la

gestione di lavori idraulici di ogni natura, opere di irrigazione, depurazione, bonifiche, impianti idroelettrici, energetici ed industriali in genere, per conto proprio o terzi;

gestione di servizi di pubbliche affissioni e pubblicità; gestione connessa all'attività dei cimiteri;

più in generale la progettazione, costruzione riordino e manutenzione e gestione di infrastrutture di interesse pubblico e in particolare delle Amministrazioni Comunali associate.

Le attività di cui all'oggetto sociale potranno essere esercitate direttamente o a mezzo partecipazioni di controllo o riferimento in altre società, di persone o di capitali, fatta salva la facoltà di acquistare partecipazioni anche di minoranza in altre imprese o società aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, purché nei limiti di cui all'art. 2361 C.C., e senza che ciò comporti sollecitazione al pubblico.

La capacità della Società è generale, quindi gli Organi Sociali potranno compiere tutti gli attivi ritenuti utili in relazione alle attività di cui all'oggetto, potranno in particolare prestare garanzie reali o personali a favore di terzi; la società potrà inoltre ricevere prestiti da Soci, società controllanti, controllate (anche da una stessa controllante), collegate, purché nei limiti e sotto l'osservanza dell'art. 11 D.Lgs n. 385/1993 e successive disposizioni di attuazione.

E' fatto divieto di esercitare attività professionali riservate o riconducibili alla qualifica di intermediario finanziario di cui all'art. 106 D.Lgs n. 385/1993.

ART. 4

La durata della Società è fissata dalla data della costituzione sino al 31 dicembre 2050.

ART. 5

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società è quello risultante dal libro Soci. I soci sono obbligati a comunicare alla società le variazioni del loro domicilio.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

ART. 6

Il capitale sociale è di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero) suddiviso in n. 300.000 (trecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 5,00 (cinque virgola zero zero) ciascuna.

Le azioni sono emesse e raggruppate in certificati nominativi; le regole di circolazione sono quelle ordinarie disciplinate dalla Legge.

Tali azioni sono di due categorie denominate "A" quelle di proprietà dei Comuni e "B" quelle di proprietà di privati.

Tutte le azioni, "A" e "B", godono degli stessi diritti salvo quanto stabilito dal successivo art. 12).

TITOLO III

ART. 7

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

ART. 8

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie saranno convocate dagli Amministratori, anche in luogo diverso dalla sede della Società, mediante avviso comunicato ai Soci con lettera raccomandata da spedirsi al domicilio risultante dal libro soci, almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione o, in alternativa, con raccomandata consegnata a mani nel termine sopra indicato.

Le Assemblee possono essere altresì convocate mediante posta elettronica certificata notificata alla società ed annotata nel Libro Soci.

Le Assemblee possono essere convocate anche con ogni altro mezzo idoneo a dare ai soci adeguata conoscenza delle materie all'ordine del giorno e a documentarne la ricezione, sempre nel rispetto del termine di cui sopra.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, potrà contenere altresì l'indicazione di altro giorno, ora e luogo per l'adunanza in seconda convocazione nell'eventualità che la prima andasse deserta. In mancanza delle formalità suddette, le Assemblee si riterranno regolarmente costituite quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti degli amministratori in carica e del collegio sindacale; tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L'assemblea ordinaria, per l'approvazione del bilancio, dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2364 Codice Civile; ricorrendo le ipotesi previste

da detta disposizione di Legge, l'assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 9

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto; nell'avviso di convocazione può essere stabilito che possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei Soci sino a cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, o che nel medesimo termine abbiano depositato presso la sede sociale le azioni che li legittimino in base ad una serie continua di girate.

ART. 10

I Soci possono farsi rappresentare all'Assemblea con delega scritta, da conservarsi negli atti sociali, stesa anche in calce all'avviso di convocazione.

La rappresentanza in assemblea non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di questi.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'Assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In particolare è necessario che:

sia consentita al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti, all'ordine del giorno, e assumere conoscenza di ogni elemento idoneo a formare il convincimento ed il voto;

l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART. 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza da persona eletta dall'Assemblea.

Il Presidente nomina un segretario anche non azionista.

ART. 12

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione deliberano con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale, mentre quelle dell'Assemblea ordinaria in seconda convocazione sono regolarmente costituite qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti e deliberano validamente a maggioranza; le Assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale. Limitatamente alle delibere aventi per oggetto la nomina degli Amministratori e dei Sindaci, si deve tener conto della categoria delle azioni, "A" quelle possedute dai Comuni e "B" quelle possedute dai privati, in quanto i soci detentori delle azioni di categoria "A" e "B" dovranno procedere alla nomina, rispettivamente, ad un numero dei componenti dei singoli organi sociali, in proporzione alla parte del capitale sociale da ciascuna categoria rappresentata ed alla loro sostituzione nell'ipotesi prevista dall'art. 14 con le seguenti partecipazioni:

il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sia che sia eletto dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione, deve essere scelto tra quei Consiglieri, eletti dall'Assemblea, nominati dai Soci possessori delle azioni di categoria "A" di proprietà dei Comuni.

Il Presidente del Collegio Sindacale, un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente, devono essere nominati dai possessori delle azioni di categoria "B".

Un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente devono essere nominati dai possessori delle azioni di categoria "A".

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi previsti dalla Legge e quando il Consiglio lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal Notaio scelto dal Presidente.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZE

ART. 13

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da cinque a sette membri che, previa determinazione del numero da parte dell'Assemblea, dovranno essere eletti secondo le indicazioni e prescrizioni previste dall'art. 12 - 2° comma - dello statuto.

Potranno essere nominati amministratori anche non soci.

Gli amministratori durano in carica sino ad un massimo di tre esercizi, più precisamente sino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica.

ART. 14

Se, per dimissioni od altra causa vengono a mancare nel corso dell'esercizio uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

I consiglieri così nominati, restano in carica fino alla prossima assemblea che, in tale occasione, dovrà tenere conto del criterio di scelta e di elezione fissato dall'art. 12 e quelli nominati dall'Assemblea; durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Se, però, viene meno la metà o più degli amministratori eletti, si intende decaduto l'intero consiglio di Amministrazione e deve convocarsi l'Assemblea per le nuove nomine a norma dell'art. 12 secondo comma.

ART. 15

Il Consiglio, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri, nominati dall'Assemblea degli azionisti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione che deve essere scelto tra le persone che sono state nominate dai Soci possessori delle azioni di categoria "A" e un segretario, quest'ultimo anche estraneo al Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i suoi membri, un Consigliere Delegato che deve essere scelto fra i Consiglieri che sono stati nominati dai Soci possessori delle azioni di categoria "B", determinandone i poteri.

Il Consiglio può altresì nominare direttori generali, direttori e procuratori, determinandone i poteri, le attribuzioni e gli emolumenti. Questi ultimi possono partecipare ai Consigli di amministrazione con funzioni consultive e propositive.

ART. 16

Il Consiglio si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario, o quando ne è fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato, o da almeno due consiglieri, o dal collegio Sindacale, o dal R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

Le convocazioni saranno fatte dal Presidente mediante avviso comunicato ai Consiglieri e Sindaci con messaggi di posta elettronica o sms riscontrati, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la convocazione, ed in caso di urgenza con telegramma, da spedire almeno due giorni liberi prima della riunione, a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun sindaco effettivo.

ART. 17

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In particolare è necessario che:

sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, e assumere conoscenza di ogni elemento idoneo a formare il convincimento e il voto;

la riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la

Legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

ART. 19

Le indennità di carica, i gettoni di presenza ed anche il rimborso spese è stabilita a forfait, per i consiglieri vengono fissati ogni anno dall'Assemblea.

Gli emolumenti ed i compensi di qualsiasi genere per il Presidente il Consigliere Delegato e gli amministratori incaricati di particolari mansioni saranno fissati dal Consiglio ai sensi dell'art. 2389 del c.c..

ART. 20

Al Consigliere delegato, nominato a norma dell'art. 15 secondo comma, vengono conferiti i poteri che il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuni e comunque inerenti l'ordinaria amministrazione della Società, compresi la rappresentanza della Società e l'uso della firma Sociale nell'ambito dei poteri conferiti e delle materie oggetto di delega. Il Consiglio può altresì delegare ulteriori attribuzioni ad uno o più dei suoi membri ai sensi di quanto previsto dall'art. 2381 del C.C..

ART. 21

La rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi sia in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al Consigliere Delegato spetta la rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi sia in giudizio, nei limiti delle sue attribuzioni di cui all'art. 20.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

ART. 22

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

L'assemblea, con le particolari modalità di cui al presente statuto, elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei componenti.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci

non devono trovarsi nelle condizioni d'ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2399 C.C.. In caso contrario si determinerà l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti.

Il Collegio sindacale assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee.

E' ammessa la possibilità per i membri del collegio di intervenire a distanza sia alle riunioni dell'Assemblea che a quelle del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci.

In particolare è necessario che sia consentito al Presidente dell'assemblea o del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari o consiliari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno ed assumere conoscenza di ogni elemento idoneo a formare il convincimento; la riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

TITOLO VI

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 23

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea dei Soci può stabilire che la revisione legale dei conti sia esercitata dal Collegio Sindacale.

Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il revisore legale, o la società di revisione legale, devono esprimere il proprio giudizio sull'attendibilità del bilancio di esercizio della società. L'attività di revisione legale si esplica in verifiche periodiche finalizzate alla verifica sulla regolare tenuta della contabilità sociale, sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e sulla valutazione delle operazioni sociali sia di natura ordinaria che straordinaria. Il revisore legale, o la società di revisione legale, hanno diritto di accesso a tutti gli atti amministrativi e contabili della società soggetta a revisione. Il giudizio sul bilancio viene rilasciato dal revisore legale o dalla società di revisione con una relazione redatta preventivamente all'approvazione del bilancio di esercizio, e messa a disposizione dei soci prima dell'assemblea di approvazione del bilancio medesimo.

Il revisore legale, o la società di revisione legale, sono eletti dall'assemblea dei soci su proposta del collegio sindacale per un triennio e non sono revocabili se non per gravi motivi.

L'assemblea di conferimento dell'incarico indica anche il corrispettivo dovuto per il triennio.

TITOLO VII

BILANCIO E UTILI

ART. 24

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio ai sensi di Legge.

ART. 25

Gli utili netti, dopo prelievi di almeno il cinque per cento per la riserva legale, sono ripartiti alle azioni salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie e per altre destinazioni, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

ART. 26

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio nel termine fissato annualmente dal Consiglio stesso.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 27

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi

causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinando i poteri, i compensi e le regole di funzionamento dell'organo liquidatorio e qualora i liquidatori siano una pluralità e sia prevista la collegialità di funzioni, l'attribuzione della rappresentanza in tale ipotesi.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 28

La società uniforma la propria attività ai principi dell'economia del mercato e dell'interesse economico della Società stessa e dei suoi soci, a tali principi costantemente attenendosi.

ART. 29

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed alle leggi speciali in materia, ivi comprese le disposizioni concernenti l'esercizio del diritto di opzione.

Firmato: Roberto Lombrici

" Giuseppe Brunelli Notaio